

INTRODUCONO IL DIBATTITO

GIOVANNI MAMMONE

*PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE*

RICCARDO FUZIO

*PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE*

MODERA E CONCLUDE

ROBERTO PARDOLESI

*GIÀ PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO
COMPARATO NELL'UNIVERSITÀ LUISS*

ILLUSTRA L'ORDINANZA INTERLOCUTORIA

ANTONELLA PELLECCIA

CONSIGLIERE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

NE DISCUTONO

VINCENZO CUFFARO

*PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO NELL'UNIVERSITÀ ROMA TRE*

ALESSANDRO PEPE

*SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE*

FRANCESCO DI CIOMMO

*PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LUISS*

REPORT A CURA DI:

LUIGI LA BATTAGLIA

*MAGISTRATO ADDETTO ALL'UFFICIO DEL RUOLO E DEL
MASSIMARIO PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE*

**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Antonio Corbo, **Giovanni Giacalone**,
Gianluca Grasso, **Angelina-Maria Perrino**,
Valeria Piccone, **Alessandra Bassi**



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

**QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE
ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE**

**IL DIRITTO ALL'OBLIO
TRA DIRITTO DI CRONACA
E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

(A MARGINE DI CASS., ORD. 5 NOVEMBRE 2018, N. 28084)



Segreteria Organizzativa:

presso la Corte di cassazione

Ufficio del Massimario

tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411

e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

ROMA, MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AULA GIALLOMBARDO (II P.) - ORE 14.30

OGGETTO

Con ordinanza del 5 novembre 2018, n. 28084, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione – e del c.d. diritto all'oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale. La controversia è stata assegnata alle Sezioni Unite.

La questione trae origine dalla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione locale, il 19 aprile 2009, di un episodio di cronaca nera, risalente al 1992, riguardante un omicidio, avvenuto nella medesima città in cui ha sede l'editore del giornale, per il quale il responsabile – coniuge della vittima – era stato in seguito condannato, espiano dodici anni di reclusione.

Le domande dell'attore sono state respinte sia in primo sia in secondo grado, avendo i giudici dato preminenza al diritto all'informazione, tutelato dall'art. 21 Cost., idoneo a fondare l'eventuale sacrificio dei diritti del singolo. Si tratta della scelta corretta?

La Terza Sezione civile ha definito i confini della controversia, evidenziando che l'esame dei motivi sottende la ricognizione del poliedrico contesto normativo e giurisprudenziale, in ordine al riferito bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio. Il collegio ha così escluso, nel caso di specie, il rilievo del diritto all'oblio in relazione ai profili legati alla tutela del trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie (realizzazione di archivi di

notizie, digitalizzati e resi fruibili online; memorizzazione di dati nei motori di ricerca e nelle c.d. reti sociali) o il caso della ristampa di un giornale del passato (come talvolta avviene in occasione degli anniversari delle fondazioni). Su queste ipotesi, di crescente interesse nella vita sociale, non si è ancora formata – secondo il collegio – una compiuta elaborazione nella giurisprudenza di legittimità.

Il tema della controversia verte dunque sulla liceità della ripubblicazione di una notizia di cronaca giudiziaria su una testata giornalistica a distanza di alcuni decenni dal verificarsi dei fatti.

Secondo l'ordinanza di remissione, sia il diritto di cronaca sia quello all'oblio sono espressione di diritti fondamentali dell'ordinamento interno e internazionale.

Il diritto di cronaca è il diritto-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata, in termini di diritto pubblico soggettivo, diretto ad alimentare il ciclo vitale della democrazia.

Il diritto all'oblio nella sua formulazione collegata alla libertà di informazione riguarda i casi in cui la notizia legittimamente pubblicata ha perso con il passare del tempo di interesse per il pubblico, cosicché la sua diffusione, è successivamente divenuta non più giustificata e quindi illegittima.

Entrambi tali diritti ricevono un'ampia protezione nel quadro dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione, nell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea, sicché bisogna verificare come declinare il rapporto tra

questi due diritti fondamentali.

Bisogna dar prevalenza all'esercizio dell'attività di informazione sulla tutela degli aspetti della personalità nelle sue differenti manifestazioni o si debbono privilegiare i diritti dell'individuo, la cui espansione progressiva è un dato caratterizzante l'evoluzione del nostro ordinamento?

Su questa linea interpretativa – pur se oltre la questione sollevata dalla terza sezione civile - quale rilievo va riconosciuto al diritto all'oblio? Va confinato nel rapporto dialettico col diritto di cronaca o può assurgere a parametro onnicomprensivo di diritti fondamentali e baluardo avverso qualunque aggressione perpetrata nei riguardi dell'identità personale?

METODOLOGIA

Di qui l'esigenza dell'incontro, che si svolgerà nelle forme del panel discussione.

DESTINATARI

L'incontro è destinato ai consiglieri, ai sostituti procuratori generali della Suprema Corte, ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, a tutti i magistrati di merito, agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari, dei tirocinanti e di ogni altro interessato.

RESPONSABILI DEL CORSO:

Giovanni Giacalone, Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino,

